



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA

Direzione generale per l'Energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale ed in particolare l'articolo 6, commi da 2 a 9, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s. m. i., concernente norme in materia di procedimenti amministrativi, in particolare gli articoli 2, comma 1, e 14-ter, comma 9;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n.

UG



55, in particolare l'art.1 in base al quale la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, anche in materia ambientale;

VISTO il decreto legislativo 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni in legge 17 aprile 2003, n. 83 e il decreto legislativo 29 agosto 2003, n. 239 convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290 con i quali è stata stabilizzata, modificata ed integrata la citata legge 9 aprile 2002, n. 55;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i recante norme in materia ambientale;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente il riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTO il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, concernente l'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO il decreto interministeriale del 18 settembre 2006 concernente la regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTA la circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernente chiarimenti inerenti l'attuazione dell'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239 – contributo dello 0.5 per mille per le attività svolte dagli uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie quali autorizzazioni, permessi, o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro, per le relative istruttorie tecniche e amministrative;

VISTA l'istanza che in data 13 giugno 2006 la A.E.M. Torino S.p.A. (oggi IRIDE ENERGIA S.p.A.) ha presentato ai fini del rilascio, ai sensi della legge 9 aprile 2002, n. 55, dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una centrale termoelettrica a ciclo combinato in cogenerazione di potenza pari a circa 400 MWe per la produzione di energia elettrica e calore per il teleriscaldamento e delle relative opere connesse, da ubicarsi nei Comuni di Torino e di Collegno;



CONSIDERATO che il procedimento è stato regolarmente avviato nei confronti di tutte le amministrazioni competenti, ai sensi della citata legge n. 241/1990 e s.m.i., con nota di questo Dicastero del 11 luglio 2006, che la prima riunione della prevista Conferenza di Servizi è stata indetta per il giorno 20 luglio 2006 e il relativo resoconto verbale, comprese le note ad esso allegate considerate parti integranti dello stesso, è stato trasmesso a tutte le amministrazioni interessate il 4 ottobre 2006;

CONSIDERATO che, successivamente alla menzionata prima riunione della Conferenza di Servizi, la società proponente ha presentato in data 7 settembre 2006 istanza di sospensione della procedura autorizzativa al fine di effettuare alcuni approfondimenti in merito a eventuali interferenze del progetto con la TAV e con la gronda ferroviaria dell'Alta Velocità di interconnessione con l'interporto di Orbassano attraverso Corso Marche, sospensione assentita il 18 settembre 2006 con nota n. 0015384;

CONSIDERATO che, in relazione alla succitata sospensione, nonché alle successive istanze di proroga della medesima sospensione, parimenti assentite, il procedimento autorizzativo è risultato sospeso fino al 28 gennaio 2007;

CONSIDERATO che in data 29 gennaio 2007 la IRIDE ENERGIA S.p.A. ha presentato istanza di riattivazione del procedimento condotto da questa Amministrazione ai sensi della legge n. 55/2002 nonché di riavvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

CONSIDERATO che il procedimento è stato regolarmente riavviato nei confronti di tutte le Amministrazioni competenti ai sensi della citata legge n. 241/1990 e s.m.i. con nota di questo Dicastero del 2 marzo 2007, che la seconda riunione della prevista Conferenza di Servizi è stata indetta per il giorno 13 marzo 2007 e il relativo resoconto verbale, comprese le note ad esso allegate considerate parti integranti dello stesso, è stato trasmesso a tutte le amministrazioni interessate il 12 aprile 2007;

CONSIDERATA la nota del 11 maggio 2007 n. 0013497 con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare ha precisato al Presidente della Commissione VIA che:

- il procedimento valutativo attinente la procedura di impatto ambientale doveva riguardare, oltre la Centrale, i soli elettrodotto e gasdotto.
- l'ampliamento della rete di teleriscaldamento e la dismissione della centrale termica di "Le Vallette" erano da considerarsi solo in termini di eventuali risparmi emissivi e, pertanto, la relativa documentazione era stata trasmessa esclusivamente a garanzia della strategia progettuale perseguita, così come confermato dalla medesima società proponente che, non ritenendo tali interventi oggetto di istanza, non ne aveva correttamente fatto menzione nell'Avviso al Pubblico;



CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, in data 1 luglio 2008, con la Sentenza n. 4333/2008 ha riconosciuto la possibilità per i gestori di ottenere l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) anche dopo l'autorizzazione unica di competenza di questo Ministero, purché prima dell'esercizio dell'infrastruttura produttiva;

CONSIDERATO che con nota n. 12788/P1/p992/fc del 9 luglio 2008 la IRIDE ENERGIA S.p.A. ha comunicato di aver assolto al pagamento del contributo dello 0,5 per mille *ex lege* n. 239/04;

CONSIDERATO che in data 9 ottobre 2008 la IRIDE ENERGIA S.p.A. ha trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la domanda di AIA nonché l'attestazione di pagamento del relativo contributo;

CONSIDERATO il decreto di **compatibilità ambientale n. DSA-DEC-2009-0000245 del 3 aprile 2009 (DEC VIA) in cui si esprime parere favorevole**, nel rispetto di prescrizioni, alla realizzazione della centrale termoelettrica a ciclo combinato da circa 400 MWe, da realizzarsi nel territorio del Comune di Torino, e delle relative opere connesse, metanodotto ed elettrodotto di connessione alle relative reti, finalizzata alla produzione di energia elettrica e calore per l'ampliamento della rete di teleriscaldamento; parte integrante del medesimo DEC VIA risultano i seguenti pareri, trasmessi contestualmente allo stesso decreto:

- parere n. 174 del 04.12.2008 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS;
- parere n. DG/PAAC/34.19.04.1433/2009 del 29.01.2009 del Ministero per i beni e le attività culturali;
- parere della regione Piemonte di cui alla DGR n. 24-8899 del 04.06.2008;

CONSIDERATO che, anche in base a quanto consolidato dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, il progetto oggetto del presente procedimento prevede la realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato in cogenerazione alimentata a gas naturale caratterizzata da una potenza termica di circa 710 MW e una potenza elettrica pari a circa 400 MW unitamente a un gruppo di 4 caldaie di integrazione e riserva per una potenza termica complessiva di 340 MWt e un gruppo di accumulatori, oltre a un gasdotto ed un elettrodotto di collegamento alle rispettive reti;

CONSIDERATO che, in particolare, per quanto attiene l'elettrodotto di collegamento alla rete elettrica nazionale, è prevista la realizzazione di una connessione in entra/esci alla linea AT 220 kV T234 Pianezza-Leini ovvero la realizzazione all'interno della centrale di una stazione elettrica blindata a 220 kV e, a partire da tale stazione, la realizzazione di due tratti in cavo interrato della lunghezza di circa 60 m e due tratti di elettrodotto aereo AT 220 kV della lunghezza ciascuno di circa 650 m. Per quanto attiene l'approvvigionamento di gas naturale,



verrà realizzata una condotta interrata di diametro DN 600 (24"), progettata per il trasporto di gas naturale ad una pressione di circa 12 bar e di lunghezza complessiva pari a circa 3 km, tale da consentire la connessione alla rete della SNAM Rete gas. Poiché per l'utilizzo della turbina si richiede una pressione pari a 30-35 bar e per l'alimentazione delle caldaie una pressione di circa 4 bar, si provvederà per un verso alla sua compressione, per un altro alla sua riduzione;

VISTA la nota n. 06692/PT140/p992/d900e del 9 aprile 2009 con cui la IRIDE ENERGIA S.p.A., in riscontro alla richiesta avanzata da questo Ministero in merito alla necessità di avvio del procedimento relativo all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio di cui al DPR n. 327/2001, dichiara di non ritenere necessaria tale procedura, disponendo già di titoli idonei all'acquisizione delle aree destinate all'iniziativa oggetto del presente procedimento;

CONSIDERATE le risultanze delle successive riunioni della Conferenza di Servizi svoltesi l'8 maggio 2009 e il 29 maggio 2009, formalmente comunicate a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento attraverso la trasmissione, avvenuta rispettivamente il 19 maggio 2009 e il 19 giugno 2009, dei relativi resoconti verbali e delle note ad essi allegate, considerate parti integranti degli stessi;

CONSIDERATA la posizione favorevole della Città di Torino formalizzata con la nota n. 5203 del 4 maggio 2009 e adeguatamente riportata nel resoconto verbale relativo alla riunione della Conferenza di Servizi del 8 maggio 2009;

CONSIDERATA la posizione favorevole del Comune di Collegno, formalizzata con nota n. 0027712 del 7 maggio 2009, anche in considerazione della richiesta sostenuta in occasione della riunione della Conferenza di Servizi del 8 maggio 2009 inerente la realizzazione dei raccordi di connessione alla RTN interrati anziché aerei, recepita peraltro all'interno del medesimo decreto di compatibilità ambientale quale prescrizione;

CONSIDERATA la posizione favorevole della Provincia di Torino formalizzata con la nota n. 372897/LB6 del 7 maggio 2009 e adeguatamente riportata nel resoconto verbale relativo alla riunione della Conferenza di Servizi del 8 maggio 2009;

VISTA la D.G.R. 8 - 11463 del 25 maggio 2009 della Giunta della Regione Piemonte, depositata agli atti della riunione conclusiva della Conferenza di Servizi del 29 maggio 2009, con cui si rilascia, ai sensi della legge n. 55/2002, **l'Intesa regionale favorevole** all'iniziativa oggetto del presente provvedimento, nel rispetto di prescrizioni;

CONSIDERATI i nulla osta, i pareri e gli atti di assenso comunque denominati delle amministrazioni rispettivamente competenti acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, adeguatamente riportati nella determinazione conclusiva del procedimento;

CONSIDERATA la determinazione conclusiva del procedimento, adottata dall'ufficio istruttore in data 25 giugno 2009, con la quale, valutate le specifiche risultanze della Conferenza



di Servizi, tenuto conto delle posizioni favorevoli unanimemente espresse in tale sede, visto il positivo giudizio di compatibilità ambientale e acquisita l'intesa della Regione Piemonte, è adottata la determinazione favorevole;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.1, comma 2, della legge n. 55/2002, l'esito positivo della VIA costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio e che, ai sensi del medesimo comma, l'autorizzazione unica ministeriale viene rilasciata d'intesa con la Regione interessata;

CONSIDERATA la qualificazione giuridica "forte" dell'intesa richiesta alla Regione, sancita dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 6 del 2004;

RITENUTO, pertanto, favorevolmente concluso il procedimento amministrativo e, quindi, di poter adottare il provvedimento di autorizzazione;

DECRETA

Art. 1

La IRIDE ENERGIA S.p.A., con sede in Torino, Corso Svizzera, 95, cod. fisc. 09357630012, è autorizzata alla realizzazione, nel territorio dei Comuni di Torino e Collegno, di una centrale termoelettrica a ciclo combinato in cogenerazione alimentata a gas naturale caratterizzata da una potenza termica di circa 710 MW e una potenza elettrica pari a 400 MW unitamente a un gruppo di 4 caldaie di integrazione e riserva per una potenza termica complessiva di 340 MWt e un gruppo di accumulatori, oltre a un gasdotto ed un elettrodotto di collegamento alle rispettive reti.

In particolare, per quanto attiene l'elettrodotto di collegamento alla rete elettrica nazionale, è prevista la realizzazione di una connessione in entra/esci alla linea AT 220 kV T234 Pianezza-Leini ovvero la realizzazione all'interno della centrale di una stazione elettrica blindata a 220 kV e, a partire da tale stazione, la realizzazione di due tratti in cavo interrato della lunghezza di circa 60 m e due tratti di elettrodotto aereo AT 220 kV della lunghezza ciascuno di circa 650 m.

Per quanto attiene l'approvvigionamento di gas naturale, verrà realizzata una condotta interrata di diametro DN 600 (24"), progettata per il trasporto di gas naturale ad una pressione di circa 12 bar e di lunghezza complessiva pari a circa 3 km, tale da consentire la connessione alla rete della SNAM Rete gas. Poiché per l'utilizzo della turbina si richiede una pressione pari a 30-35 bar e per l'alimentazione delle caldaie una pressione di circa 4 bar, si provvederà per un verso alla sua compressione, per un altro alla sua riduzione.



Art. 2

I lavori di realizzazione delle opere autorizzate hanno inizio entro il termine previsto dall'art. 1- quater della legge 27 ottobre 2003, n. 290; l'impianto deve essere messo in esercizio, ai sensi dell'art. 23, comma 5, lettera a), della legge n. 51/2006, entro 36 mesi a partire dalla succitata data di avvio lavori.

La società deve inviare preventiva comunicazione dell'avvio lavori nonché della messa in esercizio al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali nonché alla Regione Piemonte, alla Provincia di Torino, al Comune di Torino, al Comune di Collegno, all'ISPRA e alla Terna S.p.A., dando specifica evidenza dell'ottemperanza alle prescrizioni, di cui al successivo art. 3, comma 1, propedeutiche a ciascuna delle menzionate fasi.

Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'energia – Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica.

La realizzazione delle opere oggetto del presente decreto dovrà avvenire in conformità al progetto approvato, quale risultante dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale e dal procedimento istruttorio condotto in Conferenza di Servizi.

Qualora la società IRIDE ENERGIA S.p.A. intenda apportare varianti al progetto approvato, anche in corso d'opera, dovrà presentare apposita domanda al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al fine di attivare la prescritta procedura per la verifica di assoggettabilità a V.I.A..

Art. 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni riportate in Allegato, formulate nel corso del procedimento dalle Amministrazioni interessate le quali, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica diretta del loro esatto adempimento nonché a provvedere ai conseguenti controlli.

Restano comunque ferme tutte le prescrizioni, qualora non ricomprese nel suddetto Allegato, derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi e dettate dalle amministrazioni rispettivamente competenti, cui compete la rispettiva verifica di ottemperanza.

Gli esiti finali della verifica di ottemperanza dovranno essere comunicati anche al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'energia – Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica.

A tal fine, sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, la società IRIDE ENERGIA S.p.A. deve trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per



l'energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica nonché al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, alla Regione Piemonte, alla Provincia di Torino, al Comune di Torino e al Comune di Collegno, all'ISPRA un rapporto concernente lo stato dell'ottemperanza alle menzionate prescrizioni, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale.

Relativamente alle fasi di esercizio la società IRIDE ENERGIA S.p.A. deve attenersi a quanto disposto con il successivo art. 4.

Art. 4

La presente autorizzazione è, altresì, subordinata al rispetto delle prescrizioni fissate dal decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui al D.Lgs. n. 59/2005, alla cui emanazione da parte del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è subordinato l'esercizio dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico (<http://www.sviluppoeconomico.gov.it>) a decorrere dal giorno successivo alla data di emanazione.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, unitamente ad un estratto della VIA, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni), pubblicazione effettuata a cura della società autorizzata.

Roma, li 30 GIU. 2009

IL DIRETTORE GENERALE



ALLEGATO (parte integrante e sostanziale del decreto N° 55/03/2009)

- Prescrizioni formulate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e contenute nel decreto n. DSA-DEC-2009-0000245 del 3 aprile 2009 citato nelle premesse:

Prestazioni energetiche dell'impianto in relazione della rete di teleriscaldamento

1. A partire dal quinto anno di esercizio commerciale della centrale, l'impianto a ciclo combinato dovrà garantire un valore del parametro LT365 pari o superiore a 0,24 e, nel termine del decimo anno, maggiore o uguale a 0,27. Tale parametro (LT365), da valutarsi giornalmente viene così definito:

$$LT365 = Et365 / (Ee365 + Et365)$$

Ee365 = energia elettrica complessivamente prodotta, al netto degli autoconsumi, nel 365 giorni precedenti la data di valutazione;

Et365 = energia termica complessivamente prodotta in cogenerazione, al netto degli autoconsumi, nei 365 giorni precedenti la data di valutazione.

2. Il Proponente dovrà garantire entro il termine dell'espressione dell'Intesa regionale all'autorizzazione ministeriale dell'impianto, la sottoscrizione di un accordo con la Regione, la Provincia e il Comune di Torino, insieme con gli altri operatori del settore a diverso titolo coinvolti teso a valorizzare l'impianto in oggetto nell'ambito di un sistema complessivo della rete di teleriscaldamento dell'area torinese da definirsi secondo quanto specificato a riguardo dalla Regione Piemonte nella citata D.G.R. 24-8899 del 4 giugno 2008.

Nello specifico, l'attuazione dell'Accordo dovrà consentire al proponente di tendere al raggiungimento, entro dieci anni dalla messa in esercizio dell'impianto Torino-Nord, di un valore-obiettivo del parametro LTS365, per tale impianto, pari o superiore a 0,34. Tale parametro (LTS365), da valutarsi giornalmente, viene così definito:

$$LTS365 = Ets365 / (Ee365 + Ets365)$$

Ee365 = energia elettrica complessivamente prodotta dall'impianto Torino-Nord, al netto degli autoconsumi, nei 365 giorni precedenti la data di valutazione;

Ets365 = somma dell'energia termica complessivamente prodotta in cogenerazione dall'impianto Torino-Nord, al netto degli autoconsumi, nei 365 giorni precedenti la data di valutazione e dell'energia termica prodotta in cogenerazione da impianti terzi nello stesso intervallo temporale, che il proponente provvederà a distribuire sulla propria rete di teleriscaldamento.

Nell'ambito dell'Accordo, ai fini del calcolo del valore di Ets365, potrà essere prevista una valorizzazione dell'energia termica trasferita alla rete di teleriscaldamento durante il semestre estivo (15 Aprile-15 Ottobre) e prodotta in cogenerazione dall'impianto Torino-Nord o da impianti terzi, mediante un fattore moltiplicativo "F" il cui valore, comunque non superiore a 1,5, verrà definito nell'ambito del medesimo Accordo.



3. Prima dell'avvio della centrale, il proponente dovrà concordare con ARPA Piemonte e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le modalità di misura, memorizzazione, elaborazione, trasmissione e visualizzazione dei parametri necessari alla determinazione delle grandezze E_{e365} , E_{t365} , E_{ts365} nonché dei valori di LT_{365} e LTS_{365} da essi ricavati. La visualizzazione dei valori giornalieri di LT_{365} e di LTS_{365} dovrà, comunque, essere inserita nel Sistema di Monitoraggio in continuo delle emissioni.

4. Il proponente dovrà presentare alla Regione Piemonte, entro il termine dell'espressione dell'Intesa regionale all'autorizzazione ministeriale dell'impianto, un piano mirato all'utilizzo estivo del calore mediante la diffusione del teleraffreddamento;

5. Il proponente dovrà incentivare gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, mediante la realizzazione, a carico della Società proponente, di una diagnosi energetica completa, conforme alla normativa sull'efficienza energetica degli edifici, sugli edifici oggetto di nuovo allacciamento alla rete di teleriscaldamento, corredata da una valutazione tecnico-economica degli interventi di miglioramento proposti.

Emissioni in atmosfera

6. Negli effluenti provenienti dalla linea turbogas dovranno essere rispettati i seguenti valori limite riferiti al gas secco e ad un tenore volumetrico di ossigeno del 15 % a 0° C e 1013 hPa:

NOx: 10 mg/m³

CO: 10 mg/m³

NH₃: 5 mg/m³

7. Negli effluenti provenienti dalle caldaie di integrazione e riserva dovranno essere rispettati i seguenti valori limite sul gas secco e ad un tenore volumetrico di ossigeno del 3 % a 0° C e 1013 hPa:

NOx: 80 mg/m³

CO: 30 mg/m³

8. I suddetti valori limite di emissione sono da intendersi come valori medi giornalieri per il primo anno di esercizio dell'impianto e successivamente come valori medi orari;

9. A partire dal secondo anno di esercizio commerciale dell'impianto, relativamente alla linea turbogas, le emissioni massiche di NOx prodotte durante le fasi di accensione e spegnimento non dovranno superare il 10% delle emissioni massiche di NOx complessive della linea stessa. La valutazione dovrà essere svolta su base annuale. Tale limite percentuale dovrà essere sottoposto ad una ulteriore verifica, alla luce dei dati registrati, successivamente al quinto anno di esercizio commerciale della centrale;

10. A conclusione del secondo anno di esercizio commerciale dell'impianto dovrà essere presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla Regione



Piemonte, alla Provincia di Torino e ad ARPA Piemonte un programma di gestione del sistema catalitico di riduzione degli ossidi di azoto (SCR) che consenta, fermi restando i limiti di emissione sopra indicati, di ridurre la somma dei valori medi giornalieri delle concentrazioni in emissione di NH₃ e NO_x al valore di 8 ppmv (parti per milione in volume riferite a gas secco e ad un tenore volumetrico di ossigeno del 15 %), nonché una proposta di adeguamento tecnologico che preveda, a partire dal quarto anno di esercizio commerciale, la riduzione della concentrazione degli NO_x negli effluenti provenienti dai generatori di calore di integrazione e riserva a 60 mg/Nm³ (riferito al gas secco ed un tenore volumetrico di ossigeno residuo del 3 % a 0°C e 1013 hPa);

11. Sugli effluenti gassosi provenienti dalla linea turbogas dovranno essere previste misurazioni in continuo delle concentrazioni di NO_x, CO e NH₃ nonché dell'O₂, della temperatura, della portata volumetrica e, se necessario, del vapore acqueo. Il sistema di misura in continuo delle emissioni dovrà garantire la corretta rilevazione delle concentrazioni volumetriche di NO_x, CO e NH₃ anche durante le fasi di accensione e spegnimento del ciclo combinato e durante il funzionamento a potenza inferiore al minimo tecnico;

12. Sugli effluenti gassosi provenienti dalle caldaie di integrazione e riserva dovranno essere previste, misurazioni in continuo delle concentrazioni di NO_x, CO, nonché dell'O₂, della temperatura, della portata volumetrica e, se necessario, del vapore acqueo;

13. Il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni della linea turbogas e delle caldaie dovrà essere integrato dalla misura e registrazione in continuo della quantità di energia elettrica prodotta e, per ogni singolo focolare, della portata di metano alimentata e della quantità di energia termica prodotta. Per quanto riguarda il ciclo combinato, l'energia termica prodotta dovrà essere considerata al netto di eventuali autoconsumi finalizzati ad aumentare il rendimento elettrico nella stagione estiva. I dati registrati dovranno essere visualizzati nell'ambito del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni, unitamente ai valori giornalieri di LT365 e di LTS365. Prima dell'avvio della centrale il proponente dovrà presentare all'ARPA Piemonte, per una verifica di conformità tecnica, il progetto esecutivo e le modalità di gestione del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni e dei parametri di processo sopra indicati. Dovranno essere oggetto di accordo con ARPA le modalità di trasmissione dei dati registrati;

14. Il proponente, prima dell'avvio della centrale, dovrà concordare con Regione Piemonte, Provincia di Torino e ARPA Piemonte le modalità di segnalazione delle eventuali situazioni di superamento dei limiti e un protocollo operativo da attuare in tali situazioni;

15. Il proponente dovrà inviare a Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino e ARPA Piemonte una relazione annuale contenente:

15.1. indicazioni sull'area servita dalla centrale di cogenerazione e teleriscaldamento, con particolare riferimento alla volumetria degli edifici riscaldati, al calore fornito per usi industriali, teleraffrescamento o altri scopi e a eventuali prospettive di ampliamento;



15.2. diagrammi di carico termico sotto forma di grafico o di tabella dei singoli componenti la centrale, relativi all'anno analizzato;

15.3. una quantificazione dell'energia primaria impiegata, dell'energia elettrica prodotta e del calore effettivamente utilizzato;

15.4. l'indicazione del numero e della durata delle operazioni di accensione e spegnimento della linea turbogas nonché delle relative emissioni massiche di NOx prodotte.

Impatto acustico

16. Per quanto riguarda l'impatto acustico nella fase di cantiere:

16.1. le operazioni più rumorose dovranno essere programmate nel periodo della giornata più tollerabile dalla popolazione, interrompendo tali operazioni nelle ore destinate al riposo;

16.2. gli impianti fissi e le aree di lavorazione più rumorose dovranno essere posizionate alla massima distanza possibile dai ricettori sensibili eventualmente presenti nelle aree limitrofe al cantiere;

16.3. dovrà eventualmente essere previsto l'utilizzo di barriere acustiche mobili da posizionare

di volta in volta in prossimità delle lavorazioni più rumorose.

Inoltre il proponente dovrà effettuare campagne di monitoraggio per la verifica dei livelli sonori durante le fasi di cantiere. Le modalità di esecuzione di dette campagne e l'ubicazione dei punti di misura saranno indicate dall'ARPA tenendo conto del cronoprogramma delle attività che il proponente fornirà ad ARPA prima dell'inizio del cantiere;

17. In relazione al permanere di una criticità relativa ai valori di pressione sonora indotti dalla centrale in periodo notturno il proponente dovrà acquisire l'edificio sito in via Viassa, 41 in Comune di Collegno e identificato come "recettore R3" nel SIA. Nel caso in cui non fosse possibile pervenire all'acquisizione del recettore saranno a carico del proponente tutti gli interventi di mitigazione necessari;

18. Il proponente dovrà effettuare appropriate campagne di monitoraggio per la verifica dei livelli sonori durante l'esercizio della centrale, con particolare attenzione alle eventuali componenti tonali e comunicare i risultati delle misurazioni all'ARPA Piemonte. Le modalità di esecuzione di dette campagne, l'ubicazione dei punti di misura e le modalità di trasmissione dei dati, saranno indicate dall'ARPA prima dell'avvio della centrale. Sulla base delle risultanze dei monitoraggi il proponente si impegna comunque a realizzare eventuali ulteriori interventi di mitigazione, se necessari.

Elettrodotti di collegamento - Esposizione della popolazione ai campi magnetici

19. Il proponente dovrà acquisire l'edificio sito in via della Viassa, 41 in Comune di Collegno e identificato nel SIA con la sigla "R3" in considerazione del fatto che tale recettore sarà interessato da un campo magnetico, generato dall'elettrodotto di collegamento della nuova centrale alla linea AT 220 kV T234 Pianezza-Leini, superiore all'obiettivo di qualità. Per tale ragione il proponente dovrà inoltre destinare tale edificio ad un uso che non comporti



permanenza superiori alle quattro ore continuative. In alternativa, nel caso in cui non fosse possibile addivenire all'acquisizione dell'edificio, il proponente dovrà realizzare tutti gli interventi necessari e alla mitigazione della criticità evidenziata, quali ad esempio il prolungamento del tratto di elettrodotto interrato;

20. Il proponente dovrà realizzare una planimetria degli elettrodotti di collegamento in "entra-esce" sulla linea a 220 kV T234 "Pianezza-Leini", con l'indicazione della fascia di rispetto calcolata sulla base di quanto indicato dall'articolo 6, comma 1, del d.p.c.m. 8.07.2003 (*Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti*). La planimetria dovrà essere inviata ai Comuni interessati ed all'ARPA Piemonte entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 1 comma. 1) della Legge 55/02. All'interno di tale fascia non sarà consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario, ovvero a uso che non comporti una permanenza inferiore a quattro ore, secondo quanto prescritto dall'articolo 4, comma 1, lettera h) della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*), fatta salva la possibilità di deroga, a fronte della presentazione da parte del soggetto interessato di documentazione atta a comprovare l'esistenza di condizioni di rispetto dell'obiettivo di qualità. In tale planimetria, il proponente deve indicare anche la fascia di attenzione ai lati dell'elettrodotto, affinché le amministrazioni comunali possano raccomandare l'applicazione del principio della prudent avoidance, indicato nel promemoria dell'OMS sulle politiche cautelative per i campi elettromagnetici e la salute pubblica reso noto nell'anno 2000, rispetto alla realizzazione di nuovi edifici che potrebbero successivamente sorgere al suo interno. L'ampiezza di tale fascia sarà riferita al valore di campo magnetico ricompreso tra 0,5 e 3 microtesla, valore quest'ultimo ritenuto cautelare dagli studi epidemiologici internazionali. Tali fasce di rispetto e di attenzione saranno determinate ai sensi del Decreto Ministeriale del 29/05/2008 "*Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti*".

21. In merito all'impatto determinato sulla popolazione, in termini di esposizione ai campi elettromagnetici, determinato dal flusso di potenza che dalla centrale sarà immesso sulla linea a 220 kV T.234 "Leini-Pianezza", al fine di risolvere la criticità che si verrebbe a creare in tutta l'area adibita a parco giochi nella zona di via Amati nel Comune di Venaria Reale con campi magnetici superiori al valore di attenzione fissato dal d.p.c.m. 8.07.2003, il proponente deve mettere in atto le azioni necessarie per ridurre l'esposizione della popolazione ai campi magnetici in corrispondenza della campata tra i sostegni 39 e 40 della medesima linea T.234. A tale riguardo, il proponente deve pervenire, entro il termine fissato per l'espressione dell'Intesa regionale all'autorizzazione dell'impianto, alla sottoscrizione di un Accordo con Terna S.p.A., finalizzato allo spostamento del tracciato della linea in esame verso nord, attesa l'impossibilità di efficaci soluzioni mantenendo l'attuale tracciato, così come ampiamente illustrato nelle considerazioni inerenti il quadro ambientale.



Impatto su vegetazione e fauna - Opere di sistemazione a verde

22. Prima dell'avvio dei lavori il proponente dovrà sottoporre al Comune di Torino ed al Comune di Collegno un progetto esecutivo delle sistemazioni a verde che comprenda i seguenti elementi:

22.1. la dimostrazione della stretta necessità dell'abbattimento degli esemplari arborei, situati nella zona Nord-Ovest dell'area di intervento, per la realizzazione dell'impianto; nel caso di conferma di tale necessità, dovrà prevedersi idonea compensazione nella sistemazione delle aree verdi alberate interne all'area di pertinenza della Centrale; il valore della compensazione deve essere calcolato come richiesto dall'art. 37 del Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino;

22.2. in merito al ripristino delle aree manomesse, i necessari approfondimenti circa gli interventi inerenti le aree prative, nonché il suolo o calpestio pedonale, assumendo a riferimento le specifiche tecniche riportate nei Capitolati in uso al Settore comunale Gestione del Verde della Città di Torino, sia per uniformità della qualità dei materiali impiegati che per la continuità paesaggistica del territorio verde;

22.3. in merito all'ampliamento del parco Vallette, conseguente alla riconversione a parco dell'attuale area Centrale Vallette, nonché alle aree di arredo verde lungo strada della Pansa, la conformità alle previsioni del citato Regolamento, in particolare l'art. 12;

22.4. un cronoprogramma con l'indicazione delle tempistiche previste per il ripristino delle aree manomesse e delle aree di cantiere nonché per la realizzazione delle opere a verde;

22.5. per quanto riguarda le modalità operative da adottare nella sistemazione a verde delle aree interessate dalla realizzazione della centrale in progetto e dalle opere di compensazione annesse, le seguenti prescrizioni:

22.5.1. il terreno agrario derivante dalle operazioni di scotico effettuate nell'area dove sarà realizzata la centrale dovrà essere adeguatamente accantonato, avendo cura di separare i diversi orizzonti pedologici, e conservato in modo da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche. Per quanto riguarda lo stoccaggio, i cumuli non dovranno superare i 2 metri di altezza per 3 metri di larghezza di base, in modo da non danneggiare la struttura e la fertilità del suolo accantonato. I cumuli dovranno essere protetti dall'insediamento di vegetazione infestante e dall'erosione idrica superficiale, procedendo subito al rinverdimento degli stessi con la semina di un miscuglio di specie foraggiere con presenza di graminacee e leguminose. Il terreno di scotico dovrà quindi essere utilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale delle aree interessate dagli interventi. I volumi di terreno agrario eventualmente non utilizzati per gli interventi di recupero ambientale nell'ambito del progetto in questione e delle opere di compensazione annesse, dovranno comunque essere impiegati per il recupero di superfici degradate presenti nell'area vasta. Tutte le operazioni di movimentazione del terreno agrario dovranno essere eseguite con mezzi e modalità tali da evitare eccessivi compattamenti del terreno stesso;

22.5.2. la ricostituzione delle superfici dovrà essere eseguita ricollocando gli strati terrosi



secondo la loro posizione originaria, ed alle operazioni di rimodellamento dovranno seguire al più presto quelle di ripristino e rivegetazione;

22.5.3. in tutte le aree destinate alla realizzazione delle opere di sistemazione a verde dovrà essere effettuata una accurata lavorazione e preparazione agraria del terreno. In particolare, nell'area di deponia del terreno di scotico, dovrà essere eseguita una lavorazione leggera e la risemina delle superfici;

22.5.4. dovranno essere utilizzati per la semina fiorume o miscugli autoctoni, così come nell'impianto delle specie arboree e arbustive dovranno essere impiegati esclusivamente soggetti appartenenti a specie autoctone;

22.5.5. al fine di assicurarne la riuscita, gli interventi di ripristino e mitigazione ambientale e paesaggistica dovranno essere eseguiti nel rispetto della stagionalità delle opere a verde;

22.6. un piano di manutenzione obbligatoria delle opere a verde con i relativi oneri, che preveda, nei primi anni dall'esecuzione, la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite;

22.7. nell'ambito della costituzione della fascia arboreo-arbustiva lungo la Gora Putea, la specie *Salix caprea*, proposta nell'ambito del SIA, dovrà essere sostituita con altra specie del genere *Salix* adatta alle condizioni stagionali;

22.8. ai fini di una corretta valutazione quali-quantitativa delle opere di mitigazione, esse dovranno trovare riscontro negli elaborati relativi all'analisi prezzi e nel computo metrico estimativo del progetto esecutivo;

22.9. per quanto riguarda le aree agricole interessate dalla posa del gasdotto di alimentazione della centrale, le modalità e le tempistiche degli interventi di ripristino concordati con i proprietari o i gestori dai fondi.

23. Per quanto riguarda il potenziale impatto sull'avifauna, dato il pericolo di mortalità diretta per impatto originato dai cavi sospesi dell'elettrodotto, il proponente deve prevedere opere di mitigazione che rendano visibili i cavi con accorgimenti segnaletici, da inserire nel computo metrico estimativo; analogamente, qualora venissero installate (sia in fase di cantiere che di esercizio) barriere fonoassorbenti realizzate con materiali trasparenti, questi dovranno essere resi visibili con accorgimenti specifici quali il posizionamento di sagome adesive;

Tutela del sistema delle risorse idriche

24. Il proponente, secondo le indicazioni del decreto del Presidente della Giunta Regionale d.p.g.r. 20 febbraio 2006, n. 1/R "Regolamento regionale recante Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (l.r. 61/2000)", dovrà redigere nella successiva fase progettuale (e comunque entro la realizzazione dell'opera) un progetto di regimazione delle acque meteoriche comprensivo di un Piano di prevenzione e di gestione redatto in conformità alle disposizioni contenute nell'allegato A al d.p.g.r.. Tale progetto, che dovrà comprendere i dispositivi di prevenzione e tutela previsti dal proponente



nelle sopracitate integrazioni dell'ottobre 2008, dovrà essere corredato dai contenuti minimi previsti dal regolamento medesimo, ed in particolare dovrà approfondire la valutazione delle portate previste (tenendo conto delle portate variabili di carattere stagionale date dall'apporto naturale di acqua meteorica nell'area di interesse) ed il dimensionamento e la localizzazione planimetrica delle canalette e dei presidi idraulico-ambientali (con la specificazione dei metodi adottati per la depurazione delle acque). Considerato infine che il recapito prescelto è la fognatura bianca comunale, il piano di prevenzione dovrà essere valutato ed approvato dall'ente gestore della fognatura stessa;

25. In relazione alle eventuali interferenze con la rete irrigua esistente, in fase di progettazione esecutiva, il proponente dovrà prendere contatto con il consorzio irriguo operante nell'area di intervento (Consorzio Unione Bealere derivate dalla Dora Riparia - C.so De Gasperi, 61 - Torino), al fine di concordare le soluzioni individuate per risolvere le interferenze con il reticolo irriguo ad il cronoprogramma relativo alla realizzazione delle opera, in modo da garantire il mantenimento in efficienza e la funzionalità delle bealere e canalizzazioni interessate dal progetto e da permettere l'effettuazione delle operazioni di manutenzione della rete stessa in maniera agevole e in sicurezza; inoltre, il proponente dovrà porre particolare attenzione alla tutela delle acque in fase di realizzazione delle eventuali opere di attraversamento; la sezione degli attraversamenti dovrà essere dimensionata in modo tale da consentire una corretta regolazione delle acque irrigue, tenendo conto anche degli apporti delle acque piovane;

26. Il proponente dovrà trasmettere alla Provincia di Torino il progetto esecutivo per le parti inerenti l'adozione di tutti i provvedimenti necessari a tutelare le acque superficiali, le acque sotterranee ed il suolo dall'inquinamento derivante dai reflui originati dalle attività di cantiere, comprendendo in particolare:

26.1. la descrizione, corredata di planimetrie in scala adeguata, delle modalità di raccolta e smaltimento delle acque reflue dei cantieri e delle arce di lavorazione (attività che generano scarichi di tipo idrico); tali reflui dovranno essere possibilmente collettati alla fognatura comunale esistente, previa verifica della disponibilità di tale recettore con l'ente gestore dell'impianto di depurazione e, qualora fosse necessario, sottoposte a processi di chiarificazione e depurazione per consentire la restituzione in conformità alla normativa vigente in materia di qualità degli scarichi idrici;

26.2. l'individuazione planimetrica e la descrizione delle modalità operative delle aree dove saranno eseguite le attività di manutenzione e rifornimento dei mezzi di cantiere così come le altre attività soggette al rischio di sversamenti accidentali di sostanze inquinanti;

26.3. un piano di intervento rapido per il contenimento e l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo. Tale piano dovrà comprendere anche l'indicazione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.



Gestione degli inerti e della fase di cantiere

27. In fase di progettazione esecutiva il proponente dovrà presentare alla Provincia di Torino ed al Comune di Torino una tabella riepilogativa che fornisca indicazioni puntuali e precise sulle volumetrie relative agli scavi e riporti ed alla provenienza o recapito finale del materiale necessario alla realizzazione dei singoli interventi costituenti il progetto, ed in particolare:

27.1. volume e provenienza degli inerti necessari alla realizzazione della centrale termoelettrica;

27.2. volume e recapito finale del materiale prodotto per il posizionamento del metanodotto di alimentazione della centrale ed inerti necessari al successivo ripristino dell'asfalto;

27.3. volume e recapito finale del materiale derivante dalla prevista dismissione dei tralicci dell'elettrodotto esistente in comune di Collegno;

27.4. volume e recapito finale del materiale prodotto con gli interventi di modifica della viabilità (via del Pansa, raccordo con corso Regina Margherita in Comune di Torino e rotonda in corrispondenza dell'incrocio con strada della Viassa in Comune di Collegno) ed inerti necessari al successivo ripristino dell'asfalto.

Tale tabella dovrà essere inoltre integrata con l'indicazione dei volumi e dei recapiti finali dei materiali derivanti da altri interventi effettuati a cura del proponente nell'area vasta di riferimento quali ad esempio la demolizione della centrale Vallette e l'ampliamento della rete di teleriscaldamento.

Da tale tabella dovrà emergere il bilancio effettivo degli inerti, di scavi e riporti e del materiale da conferire in discarica in modo che siano chiari i quantitativi riutilizzati nei cantieri, quelli acquistati, i conferimenti in impianti di trattamento ed in discarica, riducendo questi ultimi al minimo indispensabile.

Dovranno infine essere identificati gli impianti di trattamento e le discariche autorizzate ai sensi della normativa vigente presso cui verranno recapitati i materiali derivanti dalle operazioni di cantiere per i quali non sia possibile un riutilizzo in loco o in cantieri limitrofi alle aree interessate dai progetti in esame.

28. Il proponente dovrà presentare alla Provincia di Torino ed al Comune di Torino, prima dell'inizio dei lavori, una relazione contenente un cronoprogramma che fornisca una chiara collocazione temporale dell'insieme di tutti gli interventi previsti e della loro durata, al fine anche di ridurre i problemi nella fase di cantiere in relazione, in particolare, all'accesso alla tangenziale. Tale relazione dovrà indicare la viabilità connessa a tutte le attività di cantiere, con previsione del flusso e quantificazione del numero di mezzi previsti; in tal senso, particolare attenzione dovrà anche essere posta nella gestione della viabilità di cantiere, che dovrà essere concordata con i Comuni interessati in modo da non influire negativamente sulla qualità dell'aria, sul clima acustico e sui flussi di traffico esistenti, in particolare nelle ore di picco. Nel documento dovranno essere indicate infine le misure adottate per assicurare ai mezzi agricoli l'accessibilità alle eventuali aree intercluse durante la fase di cantiere;



29. Il proponente dovrà assicurare che in fase di costruzione, l'impresa appaltatrice adotti tutti gli accorgimenti tecnici nonché di gestione del cantiere, in parte affrontati in sede di SIA ed in parte da introdurre in sede di piano di sicurezza e coordinamento, atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri. A tal fine, il proponente dovrà inserire all'interno dei capitolati di appalto apposite specifiche atte a garantire:

29.1. una costante bagnatura (con rete di irrigatori mobili e/o con autocisterna) delle piste di cantiere e delle strade utilizzate, pavimentate e non, entro 100 m da edifici o fabbricati;

29.2. una costante bagnatura (con rete di irrigatori mobili e/o con autocisterna) delle aree interessate da movimentazione di terreno dei cumuli di materiale stoccati nelle arce di cantiere;

29.3. il lavaggio delle ruote dei mezzi pesanti all'uscita delle aree di cantiere, mediante idonei dispositivi e la chiusura dei cassoni degli autocarri utilizzati per il trasporto dei materiali polverulenti con teli protettivi;

29.4. in caso di presenza di evidente ventosità, localmente potranno essere realizzate apposite misure di protezione superficiale delle aree assoggettate a scavo o riporto tramite teli plastici ancorati a terra con semplici cavallotti conficcati nel terreno, fino alla stesura dello strato superficiale finale di terreno vegetale;

30. Al fine di contenere le emissioni derivanti dai cantieri si ritiene indispensabile che i capitolati di appalto contengano le seguenti prescrizioni minime:

30.1. devono essere utilizzati mezzi omologati rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie in vigore alla data di inizio lavori del cantiere;

30.2. i gruppi elettrogeni utilizzati, quale fonte primaria e continuativa di energia elettrica per il cantiere, se equipaggiati con motori a ciclo diesel, devono essere dotati di specifici sistemi di contenimento delle emissioni di particolato;

30.3. tutte le macchine operatrici "off road" dotate di motore a combustione a ciclo diesel avente una potenza nominale superiore a 37 kW devono essere dotate di specifici sistemi (trappole) per il contenimento delle emissioni di particolato;

30.4. i programmi di manutenzione devono prevedere interventi specificatamente finalizzati a mantenere a livelli ottimali le prestazioni emissive delle apparecchiature utilizzate. In particolare tali interventi devono interessare gli impianti di abbattimento, polveri, gli apparati di bagnatura, i generatori di calore (bruciatori) e i motori a combustione interna installati su mezzi mobili o impianti fissi nonché, in generale, lo stato di efficienza di ogni altro apparato che possa incidere sulle emissioni complessive del cantiere;

30.5. gli eventuali impianti di betonaggio, di frantumazione-vagliatura e recupero di inerti devono essere autorizzati per le emissioni in atmosfera ai sensi della normativa vigente, anche seguendo, ove possibile, le previste procedure semplificate;



Prevenzione dei rischi di incidente rilevante

31. Il proponente dovrà fornire al Prefetto e alla Provincia di Torino, prima della messa in esercizio dell'impianto, tutte le informazioni e i dati utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterno secondo lo schema previsto dall'allegato IV del d.lgs, 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i., coordinando le informazioni tecniche relative all'impianto con gli strumenti di pianificazione del territorio, nelle diverse articolazioni urbanistiche e di protezione civile, secondo i criteri definiti dalle "Linee Guida per la predisposizione del piano d'emergenza esterna" (d.p.c.m. del 25 febbraio 2005);

32. In fase di progettazione esecutiva il proponente dovrà concordare con la Regione Piemonte le misure volte a mitigare le conseguenze sulla popolazione in caso di rottura del gasdotto di adduzione del gas naturale alla centrale con conseguente *jet fire*, in particolare per il tratto che corre lungo Corso Regina Margherita;

Salvaguardia del patrimonio archeologico

33. Poiché l'intervento interessa in parte un'area ad alto potenziale archeologico, nel corso della redazione del progetto esecutivo, il proponente dovrà concordare con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici gli opportuni approfondimenti in merito, effettuando in primo luogo una raccolta di materiale di superficie delle zone suddette che contribuisca a formulare valutazioni maggiormente precise circa il potenziale archeologico dell'area in oggetto.

34. Il proponente dovrà concordare con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, prima dell'inizio dei lavori, le modalità operative per assicurare che tutti i lavori di scavo e di scotico effettuati nell'area di edificazione della centrale termoelettrica in progetto avvengano con assistenza archeologica costante in corso d'opera da parte di operatori specializzati, sotto la direzione tecnico-scientifica della Soprintendenza stessa.

Interventi di compensazione

35. Con riferimento alla riconversione a parco dell'area dell'attuale centrale delle Vallette ed alla riorganizzazione della viabilità locale, il proponente dovrà sottoporre all'approvazione da parte del Comune di Torino, prima dell'avvio dei lavori, il progetto definitivo delle opere integrato con specifica documentazione contenente;

35.1. relazioni e tavole di dettaglio (planimetrie, sezioni, fotoinserimenti, eventuali particolari costruttivi, ecc.) a scala adeguata degli interventi previsti;

35.2. l'indicazione quali/quantitativa delle essenze arboree/arbustive;

35.3. un cronoprogramma ed una precisa indicazione delle tempistiche per la realizzazione delle opere stesse.

Per quanto concerne, in particolare, la realizzazione del suddetto verde pubblico, il proponente dovrà evitare, per quanto possibile, l'impermeabilizzazione delle superfici, soprattutto in relazione alla predisposizione della viabilità pedonale.



36. Come misura di compensazione il proponente si dovrà impegnare a:

36.1. realizzare una passerella ciclopedonale sull'asse di c.so Telesio per collegare funzionalmente la Circoscrizione IV alla zona del parco a Nord della Dora;

36.2. realizzare in galleria un passaggio ciclopedonale di collegamento tra il parco della Pellerina e le aree agricole ad Ovest dello stesso. Tale passaggio consentirebbe, infatti, il collegamento ciclabile lungo il torrente Dora per collegare la Città con il sistema dei percorsi ciclabili provinciali già realizzati lungo il torrente.

I progetti esecutivi di tali opere dovranno essere sottoposti ad approvazione da parte del Comune di Torino prima dell'avvio dei lavori di realizzazione della centrale.

37. Entro il termine dell'espressione dell'Intesa regionale all'autorizzazione ministeriale dell'impianto, il proponente dovrà concordare con ARPA Piemonte e Provincia di Torino ulteriori opere di compensazione volte a favorire il mantenimento di un buon livello qualitativo dell'agroecosistema e della funzionalità di corridoio ecologico individuato nella vegetazione spondale della Gora Putea;

38. Entro il termine dell'espressione dell'Intesa regionale all'autorizzazione ministeriale dell'impianto, il proponente dovrà concordare con la Regione Piemonte e con le amministrazioni della "Casa di cura per malattie neuro-psichiatriche Villa Cristina", della Casa circondariale "Lo Russo e Cutugno" e del Comune di Venaria Reale, opere di compensazione degli impatti generati dalla centrale in progetto e dalle opere connesse.

39. Prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali

a) La Società IRIDE ENERGIA S.p.A. con il progetto definitivo, e comunque non appena in disponibilità dei terreni oggetto d'intervento, dovrà presentare alla Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del Museo di Antichità Egizie e alla Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea la Carta del rischio archeologico, con allegata Relazione archeologica, redatta sul modello di quanto previsto dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e in particolare dell'articolo 96, "Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico".

b) L'intero svolgimento dei lavori di scavo (di qualsiasi entità siano, compresi gli scorticchi iniziali del cantiere e delle opere connesse) dovranno essere seguiti costantemente da personale specializzato archeologico (da reperirsi attraverso Università o Ditte Archeologiche specializzate esterne al Ministero per i beni e le attività culturali, le quali prestazioni saranno a carico della Società IRIDE ENERGIA S.p.A.) al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico e paleontologico che dovessero emergere nel corso di scavi e opere connesse alla costruzione delle opere previste e che possono determinare l'avvio, a carico della Società IRIDE ENERGIA S.p.A., di ulteriori indagini di scavo.



c) Si prescrive che gli scavi archeologici esplorativi non vengano compiuti durante i periodi di massime precipitazioni atmosferiche, che potrebbero causare ostacolo ad una corretta esplorazione del sottosuolo.

d) Si prescrive che se durante i lavori dovessero essere casualmente ritrovati resti antichi, manufatti o elementi di natura paleontologica, anche di apparente non interesse siano immediatamente sospesi tutti i lavori in atto e ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie, la quale se ne ravviserà la necessità, chiederà l'ampliamento delle indagini al fine di consentire una corretta ed adeguata documentazione dei resti sepolti.

e) Alla Società IRIDE ENERGIA S.p.A. si richiede di prevedere che nel Quadro Economico del Progetto Esecutivo siano accantonate delle somme per la realizzazione di eventuali scavi archeologici che si rendessero necessari nel caso in cui fossero rinvenuti siti o contesti di interesse archeologico allo stato attuale non conosciuti.

f) Il materiale di risulta proveniente dagli sbancamenti necessari per la costruzione della nuova centrale ed alla costruzione dei locali annessi nonché dagli scavi per la posa del gasdotto non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura degli scavi medesimi, dovrà essere tempestivamente allontanato a discarica autorizzata.

g) Tutte le opere di mitigazione vegetale e di reimpianto delle piante recuperate dai siti di cantiere previste nel Progetto Preliminare dovranno essere realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi e con l'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze piantate entro tre anni dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui sopra saranno sostituite con altre di uguale specie con successive obbligo di verifica triennale. Si intende che le opere di mitigazione vegetale dovranno essere realizzate il più possibile in contemporanea con l'avanzare dei cantieri al fine di giungere al termine degli stessi con uno stato vegetativo il più avanzato possibile e vicino quindi a quello previsto a regime dal progetto.

h) La Società IRIDE ENERGIA S.p.A., in merito alla realizzazione e mantenimento delle alberature d'alto fusto previste per la riduzione della visibilità paesaggistica del nuovo impianto industriale, dovrà garantire in ogni caso e con ogni mezzo la loro permanenza o adeguamento di pari efficacia anche in sede di realizzazione dei nuovi tracciati ferroviari riferibili in qualsiasi modo al collegamento ferroviario AV/AC Torino-Lione e del relativo asse di "Corso Marche". Il relativo progetto sarà oggetto di ottemperanza della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Piemonte e della Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea.



i) Con il progetto esecutivo e comunque prima dell'inizio dei lavori la Società IRIDE ENERGIA S.p.A. presenterà alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Piemonte e alla Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee un progetto di inserimento paesaggistico per l'intero nuovo insediamento industriale con il quale si verificheranno le coloriture esterne di tutti i corpi di fabbrica previsti, al fine di determinare quale tra di esse risulti di minore impatto e visibilità dall'intorno, nonché le modalità esecutive delle opere a verde previste. Le soluzioni prese altre saranno quindi oggetto di specifica approvazione da parte dei suddetti Uffici del Ministero per i beni e le attività culturali.

j) I nuovi sostegni dell'elettrodotto da 220 kV di collegamento alla rete nazionale saranno oggetto di uno specifico studio di inserimento paesaggistico per la scelta della soluzione tipologica-formale e della coloritura da realizzarsi che dovranno dimostrarsi coerenti con il disegno architettonico adottato per la nuova centrale e di minor visibilità dall'intorno, sempre che sia dimostrata l'irrealizzabilità della soluzione con elettrodotto interrato già richiesta dal Comune di Collegno. Le soluzioni prescelte saranno quindi oggetto di specifica approvazione da parte della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Piemonte e della Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee.

k) In corso d'opera le Soprintendenze di settore competenti potranno impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata. Per quanto sopra la Società IRIDE ENERGIA S.p.A. avrà cura di comunicare con congruo anticipo l'inizio di tutti i lavori alle competenti Soprintendenze di settore.

l) Tutte le suddette prescrizioni dovranno essere ottemperate dalla Società IRIDE ENERGIA S.p.A. con la redazione del Progetto Esecutivo da presentarsi prima dell'inizio delle opere e i relativi elaborati progettuali di recepimento andranno sottoposti alla verifica di ottemperanza da parte delle Soprintendenze di settore e della Direzione Generale per la tutela e qualità del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee.

m) Il "*Rapporto semestrale sullo stato di avanzamento dell'opera*", richiesto dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dovrà essere inviato anche alla Direzione Generale per la tutela e qualità del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee.

40. Prescrizioni della Regione Piemonte

Dovranno essere ottemperate le "*Condizioni e raccomandazioni per la sostenibilità ambientale dell'intervento*" di cui alla deliberazione della Giunta regionale del Piemonte del 04.06.2008, n.



24-8899, non recepite nelle prescrizioni di cui ai punti da 1 a 38 sopra riportate e non in contrasto con le stesse.

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni da 1 a 38 e alla prescrizione n. 40 provvederà, se non diversamente e specialmente indicato, la Regione Piemonte dandone informazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Alla verifica di ottemperanza della prescrizione n. 39 provvederà il Ministero per i beni e le attività culturali.

- Prescrizioni formulate dalla Regione Piemonte, contenute nelle premesse della D.G.R. 8 – 11463 del 25 maggio 2009 ed estrapolate già in occasione della riunione della Conferenza di Servizi del 29 maggio 2009 nonché formulate dallo stesso rappresentante regionale intervenuto in occasione della medesima riunione della Conferenza di Servizi:

1. Si prescrive che i raccordi alla linea RTN vengano realizzati con soluzione in cavo interrato;
2. Recependo la posizione dell'Arpa-Centro Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, rappresentata nel corso dell'istruttoria propedeutica al rilascio dell'Intesa regionale, si prescrive:
 - nel procedere alla realizzazione della variante in cavo della linea T. 234 tra i sostegni 39 e 40 sarà necessario porre particolare attenzione al tracciato e prevedere apposite schermature qualora esso transiti al di sotto del parco giochi;
 - ove fosse confermata l'incompatibilità tecnica tra l'interramento di via Amati nel Comune di Venaria (tra i sostegni 39 e 40) e l'interramento del raccordo in "entra-esce" tra la centrale e la linea T 234, ha priorità l'intervento sul sito in via Amati in Comune di Venaria Reale;
3. Si prescrive l'interessamento da parte del proponente del Consorzio Unione Bealere Dora Riparia, in ragione dell'interferenza dell'elettrodotta con la bealera Gora Putea. A tal riguardo, è necessario verificare il carattere del sedime interessato, che ove demaniale od individuato come "acque esenti da estimo", dovrà prevedere la richiesta al Settore dell'autorizzazione ex R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché la concessione in base alla L.r. 12/2004 recante disciplina del demanio idrico.

- Prescrizioni formulate dall'Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Torino contenute nella nota n. 2009/A 17775 del 5 maggio 2009:

E' necessario che:

- venga rispettata la normativa vigente e più precisamente:
 - D.l.gs. 26.10.1995, n° 504;
 - D.l.gs. 02.02.2007, n°26;
 - Deliberazione 11.03.1998 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
 - Legge 09.01.1991, n° 10;
 - Direttiva 2004/22/CE del 31.03.2004 relativa agli strumenti di misura;
- che gli apparati di misura (contatori, TA e TV) vengano idoneamente predisposti al suggellamento;



- che i misuratori del gas metano siano associati ad apparati per la normalizzazione dei volumi alla condizione standard.

- Prescrizioni formulate dal Ministero dell'Interno contenute nella nota n. DCPREV.A4.4516 del 11 maggio 2009:

La centrale termoelettrica comprende più attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.M. 16.02.1982 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto si richiamano gli artt. 2 e 3 del D.P.R. 37/98 recanti adempimenti a carico del gestore per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, al cui ottenimento è subordinato il regolare esercizio dell'impianto.

Inoltre, si fa presente che nel Comune di Torino è presente una attività a rischio incidente rilevante soggetta all'art. 8 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. (Rockwood Italia S.p.A), per la quale risulta approvato il Piano di Emergenza Esterno in data 22/05/2008 e non l'elaborato RIR di cui al DM LL.PP. 9/05/2001.

- Prescrizioni formulate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e contenute nella nota n. DG/PAAC/34.19.04/7051/2009 del 28 maggio 2009:

In considerazione delle diverse prescrizioni indicate dallo stesso Ministero per i Beni e le Attività Culturali e contenute nel Decreto di compatibilità ambientale, si fa presente che le stesse dovranno essere ottemperate dal proponente secondo le diverse modalità indicate nel medesimo Decreto di compatibilità ambientale.

In particolare, la prescrizione relativa alla realizzazione dell'elettrodotto (n. 39j) dovrà essere oggetto di specifici elaborati progettuali da parte del proponente, nei quali l'impossibilità tecnica della realizzazione con tracciato interrato sia dimostrata non solo evidenziando elementi di criticità relativi all'esercizio della vicina linea AT, ma sia oggetto di comparata analisi dei fattori ambientali presenti così come operata in sede di procedura di VIA, soprattutto nel momento in cui si è evidenziata in riunione di CdS dell'8/05/2009 la decadenza della possibile futura interferenza di tale opera connessa con il tracciato TAV.

Si ritiene in ogni caso di dover evidenziare l'opportunità che la suddetta prescrizione sia analizzata insieme alle soluzioni proposte per l'adempimento alla prescrizione n. 21 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la cui ottemperanza è in capo alla Regione Piemonte.

- Prescrizioni formulate dal Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni – Direzione generale Pianificazione e Gestione dello Spettro Radio Elettrico e contenute nella nota n. 0041117 del 26 maggio 2009:

La Società deve depositare la documentazione ufficiale dei progetti esecutivi e di eventuali interferenze con le linee della rete pubblica di comunicazione e, successivamente, deve



trasmettere la comunicazione di fine lavori anche a questa Direzione generale, per poter programmare, con i funzionari preposti dell'Ispettorato Territoriale per il Piemonte e della Valle da Aosta, la prevista verifica tecnica per ogni singolo intervento.

- Prescrizioni formulate dall'Aeronautica Militare – Comando 1^a regione Aerea – Reparto territorio e patrimonio e contenute nella nota del 4 maggio 2009 n. TR1-RTP/21/100111/201/2009/SO:

Per quanto attiene alle potenziali interferenze con l'attività di aeronavigazione, è necessario dover rispettare, in linea generale, le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore Difesa n° 146/394/4422 in data 09/08/2000 “Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica”, la quale, ai fini della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere:

- di tipo verticale con altezza dal piano campagna uguale/superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati);
- di tipo lineare con altezza dal piano campagna uguale/superiore a 15 metri;
- elettrodotti, a partire da 60 Kv;
- piattaforme marine e relative sovrastrutture.

- Prescrizioni formulate dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica:

1. A seguito di motivata e documentata segnalazione delle competenti autorità penitenziarie, il gestore adotta immediatamente, di concerto con le suddette autorità, tutte le misure necessarie a prevenire e a risolvere le criticità segnalate in relazione alla gestione della Casa Circondariale “Le Vallette”, dandone contestuale segnalazione al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'energia – Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica;
2. La IRIDE ENERGIA S.p.A è tenuta a dare comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'energia – Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica dell'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla base del quale sarà emesso l'ordine per la fornitura degli impianti, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
3. La IRIDE ENERGIA S.p.A è tenuta a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'energia – Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere realizzate al progetto definitivo presentato ai sensi del precedente punto 2.
4. La IRIDE ENERGIA S.p.A è tenuta, altresì, a dare comunicazione al Ministero dello Sviluppo



Economico – Dipartimento per l'energia – Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica della avvenuta formalizzazione del nulla osta definitivo da parte dell'ENAC SpA, da acquisire prima del deposito di cui al punto 2, nonché a rispettarne le relative prescrizioni.